



CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 66 il 20/12/2018

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 08 il 05/04/2019

Modificato art. 3 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 il 22/06/2020

Modificato art. 3 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 03 il 07/02/2022

Entrata in vigore dal 1° gennaio 2019

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 4 – Garanzie su dilazioni di pagamento
- Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
- Art. 6 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione
- Art. 7 – Procedimento
- Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 9 – Modalità di rateizzazione
- Art. 10 – Interessi
- Art. 11 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali derivanti da riscossione coattiva.

2. Tale regolamento si applica ai fini della rateizzazione del pagamento anche ad altri carichi arretrati (più avanti definiti "debiti") di natura non tributaria riferiti ad entrate comunali conseguenti a pagamenti di rette, tariffe e compartecipazioni alla spesa e ad altre forme di versamento dovute dagli utenti dei servizi a domanda individuale o dai beneficiari di altri interventi e iniziative del Comune di Limbiate, a qualunque titolo erogati o svolti. Il presente regolamento si applica in via residuale in mancanza di altre norme o specifici regolamenti che disciplinino altrimenti la specifica rateizzazione.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e in genere:

- Avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;

- Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo come segue:

- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

f) oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

6. I limiti, le modalità e quant'altro previsto dal presente articolo e dal successivo art. 4 si applicano per analogia, ove possibile, agli altri carichi arretrati di natura non tributaria.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

8. Ai sensi del comma 799, dell'art.1, della legge di Bilancio 2020, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

9. Si decade automaticamente dal beneficio della rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, la decadenza avviene se vi è stato espresso sollecito, nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi. Resta fermo che il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

10. A seguito dell'istanza di rateizzazione, non possono essere avviate nuove azioni cautelari ed esecutive sino all'eventuale mancato accoglimento della stessa, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione; In caso di relativo accoglimento, successivamente al pagamento della prima rata, degli eventuali oneri di riscossione e di tutte le relative spese di procedura, il debitore può presentare apposita domanda di sospensione della procedura del fermo amministrativo, a condizione che il fermo non sia riferito anche a posizioni debitorie verso Enti per i quali il Concessionario gestisce la riscossione coattiva.

11. In caso di preavviso o iscrizione di fermo amministrativo su bene mobile utilizzato per il trasporto di una persona diversamente abile, tutelata dalla Legge 104/1992, l'interessato può presentare istanza motivata di annullamento del preavviso o di cancellazione del fermo, allegando al fine di provarlo, idonea documentazione.

ART. 4 – GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata apposita fideiussione questa deve essere bancaria o assicurativa e, l'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.

2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Limbiate, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

3. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia concessa ipoteca volontaria su beni di proprietà del contribuente ovvero di un terzo datore di ipoteca, il valore del bene deve essere pari ad 1,5 volte il debito rateizzo.

4. Il valore del bene è determinato nel rispetto dei seguenti criteri alternativi;

a) valore ai fini IMU del bene sul quale viene iscritta ipoteca;

b) Valore medio al mq ($[\text{Valore min} + \text{valore max}]/2$) risultante dalle ultime quotazioni OMI disponibili, moltiplicato per l'80% della superficie catastale del bene ipotecato.

Tra i due criteri di valutazione di cui al punto a) e b), verrà utilizzato quello che garantisce maggiormente l'Ente.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Comune di Limbiate. Per i debiti di natura non tributaria le difficoltà di ordine economico devono essere comprovate tramite valida attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e ss.ii. e mm. Il Contribuente può optare del il c.d. ISEE corrente ove quest'ultimo indicatore sia più aderente alla difficile situazione economica attuale al momento dell'istanza.

La misura dell'attestazione ISEE per dare diritto alla rateizzazione non deve essere superiore a quella vigente per la concessione dei contributi ordinari di cui al vigente regolamento comunale "Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni soggette a ISEE dei comuni dell'Ambito territoriale di Desio di cui alla L. 328/200" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 92 del 05/12/2016 e modificazione successive, aumentata del cinquanta per cento.

Fermo restando in via ordinaria il riferimento all'attestazione ISEE per le comprovate difficoltà di ordine economico, queste ultime, se sopravvenute di recente e per cause gravi e sopraggiunte indipendentemente dalla volontà del contribuente, e tali da non poter essere dimostrate con l'attestazione ISEE dato il suo riferimento temporale, possono essere prese in considerazione da parte del soggetto deputato ad accogliere o meno l'istanza anche a prescindere dall'attestazione ISEE in corso di validità e costituire motivo di concessione della rateizzazione.

Possono richiedere la rateizzazione anche i contribuenti con in corso un PAI (progetto assistenziale) gestito dai servizi sociali comunali ai sensi della vigente legislazione (L328/200 e norme collegate), previa attestazione ISEE in corso di validità di cui sopra. L'esistenza del PAI in corso è attestata dal Responsabile dei servizi sociali comunali. Per i debiti di natura tributaria, il Funzionario Responsabile dei Tributi o apposito incaricato, potrà chiedere l'integrazione dell'istanza di rateizzazione, tramite presentazione dell'attestazione ISEE.

2. La domanda del contribuente, redatta sulla base dei modelli definiti dall'Ente, dovrà contenere e specificare almeno quanto segue:

a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;

b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);

c) l'esatta indicazione dei carichi arretrati di natura non tributaria (avviso di pagamento, sollecito, ecc.);

d) l'attestazione ISEE, in corso di validità, nei limiti di cui al comma precedente, a dimostrazione delle difficoltà economiche;

e) le eventuali altre motivazioni recenti che non possono essere dimostrate con l'attestazione ISEE e comprovanti le difficoltà economiche per la quale si chiede la rateizzazione.

3. Per le imprese è necessario allegare autocertificazione attestante lo stato di difficoltà e copia degli ultimi due anni della dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

4. La domanda di rateizzazione per i debiti tributari deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Limbiate mentre quella per i debiti di natura non tributaria può essere indirizzata genericamente al Comune. Quest'ultima verrà destinata per lo svolgimento del procedimento e l'adozione del conseguente provvedimento all'ufficio competente a seconda della natura del debito di cui si chiede la rateizzazione.

5. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.

3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

5. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

6. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

7. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 7 - PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria per i debiti di natura tributaria e per quelli di natura non tributaria ma iscritti a ruolo viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi o da apposito incaricato, nel rispetto della legge, del presente regolamento e di quanto altro stabilito in materia di procedura, compresi i contratti stipulati con agenti e/o appaltatori della riscossione.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. Per i debiti di natura non tributaria non ancora iscritti a ruolo il procedimento di cui al presente articolo è in carico all'ufficio competente a seconda della natura del debito di cui si chiede la rateizzazione

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Per i debiti di natura non tributaria non ancora iscritti a ruolo il provvedimento è adottato dal responsabile dell'ufficio competente a seconda della natura del debito di cui si chiede la rateizzazione, ove abbia potere di adottare provvedimenti conclusivi dei procedimenti ai sensi della legislazione vigente.
2. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi respinta in base al principio del silenzio rifiuto.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione , raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

ART. 9 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti, la prima rata scade entro il 30 del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

ART. 10 INTERESSI

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione aumentato di un punto percentuale.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2019 e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione non ancora concesse.